

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2920

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice BONFIETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1997

—————

Modifica alla normativa sul pensionamento dei magistrati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Si è dato recentemente il caso di un magistrato che, avendo deciso di lasciare la propria attività e volendo essere collocato a riposo, non vi ha provveduto dando le proprie dimissioni, ma assentandosi senza alcun motivo e provocando così la propria decadenza dal servizio.

Tale episodio ha destato parecchio scalpore perchè ha comportato un notevole disservizio: infatti il fatto è avvenuto in un momento successivo alla decisione di una rilevante controversia (quella sulla strage all'Istituto Salvemini di Casalecchio sul quale precipitò, uccidendo parecchi studenti, un aereo militare), ma anteriormente al deposito delle motivazioni della sentenza stessa. La cessazione dal servizio del magistrato in questione ha comportato il forte ritardo del deposito stesso, con tutte le conseguenze sui tempi del procedimento, che possono portare finanche alla prescrizione.

L'episodio in questione configura un'ipotesi di decadenza dal servizio per assenza arbitraria. Per costante giurisprudenza, il provvedimento di decadenza ha natura di accertamento costitutivo dei presupposti che, per legge, determinano la cessazione del rapporto d'impiego, conseguentemente l'amministrazione non ha alcun potere discrezionale al riguardo.

Vale però la pena ricordare che l'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) dispone che

«il magistrato che ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a sua domanda ... non può essere riammesso in magistratura», mentre è legittima la riammissione in servizio di magistrati la cui cessazione dal servizio sia avvenuta in base ad un provvedimento di decadenza dall'impiego (Corte dei conti, sez. contr., 9 gennaio 1986, n. 1615).

È pertanto immaginabile che un magistrato che voglia essere collocato a riposo, ma che intenda altresì lasciarsi impregiudicata la possibilità di chiedere la riammissione in servizio in un momento successivo, non presenti le proprie dimissioni, bensì scelga la via dell'assenza arbitraria, che come si è visto può danneggiare i cittadini, e della conseguente dichiarazione di decadenza per conseguire tale finalità.

Ora non si comprende perchè il comportamento certamente contrario ai doveri di servizio, consistente nell'assentarsi senza giustificato motivo, debba trovare maggior tutela di quello - del tutto legittimo - di chi faccia domanda di collocamento a riposo, discendendo dall'uno la possibile riammissione in servizio, e dall'altro no.

Non volendo eliminare la norma che dispone il divieto di riammissione per chi abbia cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a propria domanda, si può almeno disporre che tale divieto operi anche nei confronti dei magistrati che siano decaduti in seguito ad assenza arbitraria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 211, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «Il magistrato che» sono inserite le seguenti: «sia stato dichiarato decaduto per assenza arbitraria o che».

